

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 2 FEBBRAIO 2018

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **PROROGA ALL'8.2.2018 PER L'INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE**
Con il Provvedimento del 31.01.2018 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato all'8.2.2018 il termine, previsto per il 31 gennaio 2018, per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie effettuate dai contribuenti nel 2017.

- **ENTRO IL 28.2 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2017**
Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente.

- **LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2017**
Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione il credito IVA relativo all'anno precedente. Va però ricordato per importi superiori a 5.000 Euro bisogna attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, munita di visto di conformità.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **BONUS ALBERGHI 2017-2018**
Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riepiloghiamo le modalità con cui è possibile ottenere il credito d'imposta per gli alberghi.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 02.02.2018 AL 16.02.2018**

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: PROROGA ALL'8.2.2018 PER L'INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.01.2018 è stata disposta la proroga del termine per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie 2017 al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Il termine, fissato al 31.01.2018, è stato **prorogato all'8 febbraio 2018**, come già avvenuto l'anno scorso.

PROROGA ALL'8.2.2018 PER L'INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE

INVIO DEI DATI AL SISTEMA STS	<p>Il D.lgs. 175/2014 ha introdotto l'obbligo, per determinati soggetti, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata.</p> <p>Sono tenuti ad inviare i dati sanitari dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (accreditate e non);◆ farmacie pubbliche e private;◆ parafarmacie;◆ medici chirurghi e odontoiatri iscritti all'albo;◆ veterinari iscritti all'albo;◆ psicologi iscritti all'albo;◆ infermieri iscritti all'albo;◆ ostetriche iscritte all'albo;◆ tecnici sanitari di radiologia medica iscritti all'albo;◆ ottici che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute <p>Sono esclusi dalla trasmissione dei dati tutti coloro che non rientrano in questo elenco come fisioterapisti, logopedisti, podologi, negozi di sanitari, ecc.</p> <p>Particolare attenzione meritano i veterinari in quanto pur essendo iscritti all'albo, non devono comunicare i dati delle spese sostenute per animali:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non "da compagnia"◆ non detenuti per la pratica sportiva,◆ destinati all'allevamento,◆ destinati alla riproduzione,
--------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ destinati al consumo alimentare, ◆ allevati/detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ◆ utilizzati per attività illecite. 	
LA PROROGA ALL'8 FEBBRAIO 2018	<p>In relazione alle spese sostenute nel 2017, l'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria era previsto per il 31.01.2018 tuttavia, con Provvedimento del 31.01.2018 l'Agenzia ha prorogato la scadenza all'8.2.2018, per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati. Nel provvedimento l'Agenzia specifica che la proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo"; ◆ non determina alcun impatto sul calendario della compagna dichiarativa 2018. <p>Resta fermo, invece, al 28.02.2018 il termine ultimo per l'invio dei dati da parte dei veterinari.</p>	
	INVIO DATI SPESE SANITARIE 2017 AL STS	08.02.2018 per la generalità dei soggetti obbligati
		28.02.2018 per i veterinari
PROROGA DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE	<p>Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate specifica che lo slittamento del termine per l'invio dei dati al STS comporta il differimento anche del termine entro cui il contribuente può comunicare la propria opposizione all'utilizzo dei dati, che potrà avvenire pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro l'8.2.2018, tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate con l'apposito modello/e-mail/contatto telefonico; ◆ dal 09.02.2018 all'8.03.2018 tramite il sistema STS. 	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: ENTRO IL 28.02 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2017

Come ogni anno i **soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali** (rivenditori e tipografie autorizzate) **devono comunicare** all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, **i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente.**

La trasmissione dei dati relativi al 2017 deve essere effettuata entro il **28 febbraio 2018.**

INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2017					
ENTRO IL 28.02.2018 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI	<p>L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001¹ prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati.</p> <p>Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2017, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.02.2018.</p>				
OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE	<p>Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a:</p> <table border="1"><tbody><tr><td style="text-align: center;">ANNOTARE</td><td>prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo</td></tr><tr><td style="text-align: center;">TRASMETTERE</td><td>telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.</td></tr></tbody></table> <p>Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente</p>	ANNOTARE	prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo	TRASMETTERE	telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.
ANNOTARE	prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo				
TRASMETTERE	telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate.				

¹ Modificato dall'art. 4, DPR n. 126/2003: "Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati".

	<p>agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non sono più obbligati alla presa in carico degli stampati.</p>
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	<p>Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.5.2002 si occupa di definire le modalità dell'invio telematico dei dati relativi alle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ◆ i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ◆ gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria; ◆ il numero di stampati forniti, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; ◆ il codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura; ◆ la data della fornitura. <p>La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente, secondo due alternative modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate; ◆ tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel) i quali dovranno rilasciare copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica. <p>La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Le regole per la compensazione del credito Iva 2017

Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del **credito Iva maturato al 31.12.2017**, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.

LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2017				
LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 € , così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24 , ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.			
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO	La compensazione del credito Iva 2017 può essere effettuata:			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center; vertical-align: middle;">PER IMPORTI ≤ 5.000 €</td> <td>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center; vertical-align: middle;">PER IMPORTI > 5.000 €²</td> <td>Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità. Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la</td> </tr> </table>	PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.	PER IMPORTI > 5.000 €²
PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.			
PER IMPORTI > 5.000 €²	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità. Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la			

² L'importo è aumentato a 50.000 Euro a favore delle start-up innovative (art. 25 D.l. 179/2012).

		dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione (per importi superiori a 5.000 Euro) non potrà avvenire prima dell'11.02.2018.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24	<p>A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017, i mod. F24 che espongono un credito Iva devono necessariamente essere trasmessi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato. E' stato infatti eliminato il precedente limite di 5.000 Euro al di sopra del quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Ora tali servizi devono essere utilizzati a prescindere dall'ammontare del credito compensato.</p> <p>L'obbligo è stato esteso al credito IRES/IRPEF/addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p> <p>In particolare con la Risoluzione n. 68/E del 09.06.2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.</p>		
	MOD. F24		MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MOD. F24
	SENZA COMPENSAZIONE		Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) Servizi bancari (remote/home banking)
	CON COMPENSAZIONE	SALDO A DEBITO <hr/> SALDO A ZERO	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
SOSPENSIONE DEL MODELLO F24	<p>Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.</p> <p>Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (ancora non pubblicato) dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

BONUS ALBERGHI 2017-2018

INTRODUZIONE

Per sostenere la competitività del turismo italiano, il **Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014**, convertito nella Legge n. 106/2014), ha istituito un **credito d'imposta per le strutture alberghiere** esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Il successivo decreto MIBACT del 7.5.2015 ha fornito le regole attuative per usufruire di tale agevolazione.

Il credito d'imposta è stato poi oggetto di ulteriori interventi modificativi ad opera delle finanziarie 2016, 2017 e 2018, e del D.l. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), tanto da portare alla pubblicazione di un nuovo decreto MIBACT (n. 598/2017) che ha aggiornato le regole attuative dell'agevolazione.

Il MIBACT ha **fissato anche il click day**, ossia l'arco di tempo in cui è possibile inviare le domande: **dalle 10.00 del 26.02.2018 alle 16.00 del 27.02.2018**, che potranno essere preventivamente compilate accedendo al Portale dei Pagamenti.

Si ricorda che il riconoscimento del credito avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi può accedere** al bonus alberghi?
2. Quali sono **gli interventi che danno diritto all'agevolazione**?
3. Quali sono gli **interventi di manutenzione straordinaria** che danno diritto all'agevolazione?
4. Quali sono gli **interventi di restauro e risanamento conservativo** che danno diritto all'agevolazione?
5. Quali sono gli **interventi di ristrutturazione edilizia** che danno diritto all'agevolazione?
6. Quali sono gli **interventi di eliminazione delle barriere architettoniche** che danno diritto all'agevolazione?

7. Quali sono gli **interventi di incremento dell'efficienza energetica** che danno diritto all'agevolazione?
8. Quali sono gli **interventi di adozione delle misure antisismiche** che danno diritto all'agevolazione?
9. Quali **acquisti di mobili** danno diritto all'agevolazione?
10. Qual è la **misura del credito** d'imposta?
11. **Qual è la procedura** per ottenere l'agevolazione?
12. Una volta riconosciuto **il credito, come può essere utilizzato?**
13. **Il credito può essere revocato?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI PUÒ ACCEDERE AL BONUS ALBERGHI?

R.1. Sono ammessi al beneficio le strutture alberghiere e gli agriturismi. Per:

- ◆ **strutture alberghiera** si intende la struttura aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. La struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere:
 - ✓ gli alberghi;
 - ✓ i villaggi albergo;
 - ✓ le residenze turistico-alberghiere;
 - ✓ gli alberghi diffusi;
 - ✓ le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali
- ◆ **agriturismo** si intende la struttura che svolge attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006: "*le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali*".

D.2. QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.2. Il credito è riconosciuto per i seguenti interventi:

- ◆ **di manutenzione straordinaria** (art. 3 comma 1 lett. b del DPR 380/2001);

- ◆ **di restauro e risanamento conservativo** (art. 3 comma 1 lett. c del DPR 380/2001);
- ◆ **di ristrutturazione edilizia** (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001);
- ◆ **di eliminazione delle barriere architettoniche;**
- ◆ **di incremento dell'efficienza energetica;**
- ◆ **di adozione di misure antisismiche** (art. 16-bis comma 1 lettera i DPR 917/86);

e per l'**acquisto di mobili**, purché il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto di investimento prima dell'8° periodo d'imposta successivo.

Le spese si considerano sostenute **secondo il principio di competenza**, di cui all'art. 109 del TUIR.

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.3. Per manutenzione straordinaria si intendono:

- ◆ opere e modifiche necessarie per **rinnovare e sostituire parti** anche strutturali degli edifici;
- ◆ opere e modifiche necessarie per **realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici**, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni di uso;
- ◆ interventi consistenti nel **frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere**, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

D.4. QUALI SONO GLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.4. Si tratta degli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendo il **consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti** dalle esigenze dell'uso, l'**eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio**.

D.5. QUALI SONO GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.5. Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il **ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi** dell'edificio, **l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti**. Sono compresi anche gli interventi consistenti nella **demolizione e ricostruzione** con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Per gli immobili sottoposti a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Si tratta in particolare delle spese per:

- ◆ servizi igienici e costruzione di servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
- ◆ demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo;
- ◆ ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo;
- ◆ modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- ◆ realizzazione di balconi e logge;
- ◆ recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- ◆ sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
- ◆ sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
- ◆ installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi.

D.6. QUALI SONO GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.6. Sono:

- ◆ gli **interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici di disagio per la mobilità** di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento

e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

- ◆ **la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi** utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
- ◆ **gli interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.**

Si tratta in particolare delle spese per:

- ◆ **sostituzione di finiture**, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- ◆ **interventi di natura edilizia più rilevante**, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- ◆ **realizzazione ex novo di impianti sanitari**, inclusa la rubinetteria, dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;
- ◆ **sostituzione di serramenti interni**, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- ◆ **installazione di sistemi domotici** atti a controllare in remoto l'apertura e la chiusura di infissi o schermature solari;
- ◆ **sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.**

D.7. QUALI SONO GLI INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.7. Sono:

- ◆ **gli interventi di riqualificazione energetica**, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'allegato I del decreto del 16.02.2016 del Ministero dello sviluppo economico;
- ◆ **gli interventi sull'involucro edilizio**: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali, quali ad esempio pareti, coperture e pavimenti, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal Decreto del 16.02.2016 del Ministero dello sviluppo economico;
- ◆ **gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione** con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto e d'equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Si tratta in particolare delle spese per:

- ◆ **installazione di impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica;
- ◆ **installazione di schermature solari** esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

- ◆ **coibentazione degli immobili** ai fini della riduzione della dispersione termica;
- ◆ **installazione di pannelli solari** termici per produzione di acqua calda;
- ◆ **realizzazione di impianti elettrici**, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico, quali impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++.

D.8. QUALI SONO GLI INTERVENTI DI ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.8. Si tratta degli interventi relativi all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Si tratta in particolare delle spese per:

- ◆ **valutazione classe di rischio;**
- ◆ **progettazione degli interventi;**
- ◆ **interventi di tipo locale;**
- ◆ **interventi di miglioramento del comportamento sismico.**

D.9. QUALI ACQUISTI DI MOBILI DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE?

R.9. Si tratta di spese per:

- ◆ il **rifacimento o la sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione**, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelli esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- ◆ **acquisto di mobili e complementi d'arredo** da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
- ◆ **acquisto di mobili fissi**, quali, tra gli altri, arredi fissi per il bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, parete interne mobili, apparecchi di illuminazione;
- ◆ **acquisto di pavimentazioni** di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive e pertinenziali;
- ◆ **arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere** ubicati all'interno delle strutture ricettive.

D.10. QUAL È LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.10. Il credito d'imposta spetta alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella **misura del 65% delle spese** relative agli interventi indicati al paragrafo precedente (purché gli interventi abbiano anche le finalità di incremento dell'efficienza energetica/riqualificazione antisismica), **sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**, risultanti da apposita attestazione rilasciata dal:

- ◆ Presidente del Collegio sindacale;
- ◆ Revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- ◆ Dottore commercialista/Consulente del lavoro;
- ◆ Responsabile Caf

fino all'importo complessivo massimo di 200.000 Euro. L'importo massimo quindi di spesa agevolabile è pari a 307.692,30 € (poiché $307.692,30 \times 65\% = 200.000$).

D.11. QUAL È LA PROCEDURA PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE?

R.11. Per usufruire del credito d'imposta il soggetto interessato deve **presentare** in via telematica **una specifica domanda al MIBACT.**

Occorre innanzitutto che il legale rappresentante si registri presso il [Portale dei Pagamenti](#).

Una volta attivata la pratica relativa alla "TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE" il soggetto può procedere a **compilare l'istanza** che, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, **dovrà indicare:**

- ◆ il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili;
- ◆ l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- ◆ il credito d'imposta spettante;
- ◆ gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

La compilazione della domanda relativa alle spese del 2017 è possibile dalle 10.00 del 25.01.2018 alle 16.00 del 19.02.2018.

La domanda, invece, va presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese.

In particolare, **in relazione alle spese del 2017**, il MIBACT ha reso noto che **l'istanza va presentata dalle ore 10.00 del 26.02.2018 alle 16.00 del 27.02.2018** tramite l'apposita piattaforma telematica.

Contestualmente alla domanda occorre presentare, a pena di inammissibilità, la **documentazione amministrativa e tecnica:**

- ◆ dichiarazione dell'imprenditore degli interventi effettuati;
- ◆ attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata dal soggetto abilitato;
- ◆ dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti;
- ◆ titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata tramite PEC o altre canale telematico.

Si ricorda che **il beneficio sarà concesso in base all'ordine di presentazione delle domande**, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Saranno pertanto avvantaggiate le domande spedite per prime.

Dopo 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti previsti, **il MIBACT comunica** all'interessato **il riconoscimento/diniego del credito** d'imposta ed in caso di esito positivo l'importo spettante.

Le domande ammesse al beneficio saranno pubblicate sul sito internet del Ministero.

D.12. UNA VOLTA RICONOSCIUTO IL CREDITO, COME PUÒ ESSERE UTILIZZATO?

R.12. Il credito d'imposta, una volta riconosciuto, sarà ripartito in **due quote annuali** di pari importo e potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi. Il credito, si ricorda:**

- ◆ dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta per il quale è stato concesso;
- ◆ non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap;
- ◆ non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

D.13. IL CREDITO PUÒ ESSERE REVOCATO?

R.13. Il **credito può essere revocato** in questi casi:

- ◆ accertata insussistenza di uno dei requisiti;
- ◆ documentazione presentata contenente elementi non veritieri o incompleta;
- ◆ cessione dei beni agevolati a terzi/destinazione a finalità estranee prima dell'8° periodo successivo;
- ◆ falsità delle dichiarazioni rese.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. **2/E** del **26 Gennaio 2018**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al regime di consolidato nazionale e all'utilizzo delle perdite in un procedimento di accertamento. I chiarimenti riguardano, in particolare, le modalità di utilizzo in accertamento delle perdite anteriori al consolidato e il criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o di revoca del consolidato.

Le indicazioni fornite dall'Amministrazione sono precedute dalla descrizione del quadro giuridico di riferimento.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **9/E** del **29 Gennaio 2018**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai termini di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali. In particolare l'Agenzia precisa che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, da intendersi, per semplificazione, con il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

Nel caso specifico, in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento.

Risoluzione n. **10/E** del **29 Gennaio 2018**

L'Agenzia chiarisce che il nuovo criterio del costo ammortizzato, utilizzato per la valutazione dei titoli di magazzino, assume rilevanza fiscale solo per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016, poiché per quelli acquisiti prima continuano ad applicarsi le regole fiscali previgenti.

Ne deriva la necessità di gestire due regole fiscali differenti e di imputare le vendite dei titoli effettuate a partire dal 2016 in modo proporzionale ai titoli acquisiti ante e post 2016.

Risoluzione n. 11/E del 29 Gennaio 2018

L'Agenzia chiarisce che possono essere inquadrare tra le attività di manipolazione, alle quali si ricollega l'applicazione della tassazione su base catastale di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, alcune attività effettuate su piante prodotte in vivaio: la concimazione e l'inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle piante presso il cliente; il del trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale; altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

Risoluzione n. 12/E del 31 Gennaio 2018

L'Agenzia chiarisce che la permuta di immobili pubblici, che interviene tra un Comune e lo Stato, deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa (200 euro), al cui pagamento è tenuto il Comune.

Le imposte ipotecarie e catastali, invece, non sono dovute per il trasferimento in favore dello Stato, mentre, relativamente al trasferimento in favore del Comune, l'imposta ipotecaria va corrisposta in misura fissa (200 euro), mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%.

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del 30 Gennaio 2018

L'Agenzia comunica che sul suo sito internet sono disponibili, in via definitiva, i modelli Redditi 2018 per le persone fisiche (PF), gli enti non commerciali (ENC), le società di persone (SP) e le società di capitali (SC) con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2017. Sono on line anche Online anche i modelli CNM 2018 (Consolidato nazionale e mondiale) e IRAP 2018.

Comunicato del **31 Gennaio 2018**

L'Agenzia comunica che è prorogata di 8 giorni la scadenza, prevista per il 31.01.2018, per l'invio dei dati delle spese sanitarie al STS (Sistema Tessera Sanitaria). Il nuovo termine quindi è fissato all'8 febbraio 2018.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 02.02.2018 AL 16.02.2018

Giovedì **8 Febbraio 2018**

Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati, riferiti al 2017, relativi alle spese sanitarie ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2017 PF precompilato.

Il termine, originariamente previsto per il 31.01.2018, è stato prorogato all'8.02.2018 dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.01.2018.

Venerdì **9 Febbraio 2018**

Rendicontazione Paese per Paese (**Country-by-Country Reporting**) concernente il periodo di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, da parte delle **società controllanti (residenti in Italia)** di gruppi multinazionali.

Giovedì **15 Febbraio 2018**

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

Giovedì **15 Febbraio 2018**

Registrazione delle operazioni effettuate nel **mese solare precedente** dai soggetti esercenti il **commercio al minuto e assimilati**

Giovedì **15 Febbraio 2018**

Annotazione dell'ammontare dei **corrispettivi** percepiti da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche** nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente

Giovedì **15 Febbraio 2018**

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione** dei **versamenti** di imposte e ritenute **non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 16.01.2018** (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Venerdì 16 Febbraio 2018	Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2017 (al netto dell'acconto versato) da parte dei contribuenti IVA trimestrali "speciali" soggetti ai regimi di cui all' art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente

Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta , dell' imposta sostitutiva , dovuta a titolo di saldo (al netto dell'acconto versato), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2017 .
Venerdì 16 Febbraio 2018	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Venerdì 16 Febbraio 2018	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Gennaio 2018) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Venerdì 16 Febbraio 2018	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017) da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare , o che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità immobiliare da locare, che nel mese precedente abbiano incassato canoni o corrispettivi legati ai contratti di locazione breve o che siano intervenuti nel pagamento di tali canoni.
